COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 6/66/EURATOM, 121/66/CEE DEI CONSIGLI
del 28 luglio 1966
che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica [1], e in particolare l'articolo 14 *bis* dell'Allegato VII dello statuto e gli articoli 22 e 67 del suddetto regime,

Vista la proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Commissione della Comunità Economica Europea,

Considerando che compete ai Consigli, che deliberano secondo la procedura prevista dall'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, stabilire l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili può fruire di un'indennità di alloggio alle condizioni definite qui di seguito.

Articolo 2

1. Le località per le quali può essere concessa l'indennità di cui all'articolo 1 sono:

Germania:

Karlsruhe
Garching
Geesthacht

Francia:

Parigi
Départements des Hauts de Seine, de la Seine St-Denis, du Val de Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise
Cadarache
Grenoble

Regno Unito:

Londra

Svizzera:

Ginevra

2. Oltre alle località elencate al paragrafo 1, l'indennità di alloggio può anche essere concessa per le località in cui il numero di funzionari è inferiore o pari a tre. In questo caso, le Commissioni ne in-

[1] GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62,
GU n. 47 del 24. 3. 1965, pag. 701/65.

formano i Consigli e l'elenco presentato si ritiene per accettato qualora entro un termine di sei settimane nessuna delegazione abbia manifestato il desiderio di porre in discussione la concessione dell'indennità di alloggio per dette località.

Articolo 3

Prima di concedere l'indennità, l'autorità che ha il potere di nomina si accerta che l'alloggio corrisponda alle esigenze del funzionario, tenuto conto delle sue funzioni e del suo stato di famiglia, nonché del numero delle persone a carico che effettivamente risiedono sotto il suo tetto. All'occorrenza essa può limitare ad un ammontare da lei determinato il fitto considerato, per il calcolo dell'indennità di alloggio.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'indennità di alloggio è concessa al funzionario che destina al pagamento del fitto mensile, dedotte le eventuali spese di riscaldamento, acqua, gas, elettricità, manutenzione e simili, una somma superiore al :

18 % per i funzionari di grado B 2 e di gradi inferiori ;

20 % per i funzionari dei gradi da B 1 ad A 4 ;

22 % per i funzionari di grado superiore al grado A 4,

dell'ammontare complessivo dei suoi emolumenti determinati come segue.

Detto ammontare è costituito dallo stipendio base aumentato dell'indennità di dislocazione e dell'assegno di capo famiglia, dedotte le ritenute obbligatorie di cui all'articolo 64 dello statuto dei funzionari e l'imposta comunitaria. All'ammontare così calcolato viene applicato il coefficiente correttore in vigore nella località di servizio dell'interessato.

Articolo 5

La parte del fitto che supera la quota di intervento di cui al primo capoverso dell'articolo 4 sarà assunta dall'istituzione in ragione del :

50 % per i funzionari celibi ed i funzionari capi famiglia senza persone a carico ;

55 % per i funzionari capi famiglia con una persona a carico ;

60 % per i funzionari capi famiglia con più di una persona a carico,

l'espressione « persona a carico » essendo intesa nel senso dell'articolo 2 dell'Allegato VII dello statuto dei funzionari.

Articolo 6

L'indennità di alloggio non può in nessun caso superare il 5 % dell'ammontare totale degli emolumenti di cui all'articolo 4, secondo comma.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

Per i Consigli

Il Presidente

S. A. POSTHUMUS